



COMUNE DI PALAIA
Provincia di Pisa

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero **29** del **18/07/2017**

**Oggetto: VARIANTE NORMATIVA AL REGOLAMENTO URBANISTICO – “ART. 16 N.T.A. - INQUINAMENTO ACUSTICO”.
ADOZIONE.**

L'anno duemiladiciassette il giorno diciotto del mese di Luglio alle ore 21:30, nella Sala Consigliare, si è riunito il Consiglio Comunale, in Seduta straordinaria di prima convocazione dietro invito diramato dal Sindaco, notificato a tutti i Consiglieri nei modi e nei termini di legge.

Presiede l'adunanza il Sindaco Marco Gherardini.

Dei Consiglieri Comunali sono presenti n. 9 e assenti sebbene invitati n. 4.

GHERARDINI MARCO	Sindaco	P
CEDRI TOMMASO	Consigliere	P
MONTI LIA	Consigliere	P
PERINI DARIA	Consigliere	A
TADDEI ALESSANDRO	Consigliere	P
GUERRINI MARICA	Consigliere	A
CONSOLONI IRENE	Consigliere	P
MONTAGNANI ELISA	Consigliere	P
FIGLIORE LIA	Consigliere	P
GIUSTI NICO	Consigliere	P
VALLINI ALESSIO	Consigliere	A
GIANNONI GIOVANNI	Consigliere	A
MORELLI ANTONIO	Consigliere	P

Assiste Il Segretario Comunale Maurizio Salvini, incaricato della redazione del seguente verbale.

Riscontrato legale il numero degli intervenuti, Sindaco Marco Gherardini, dichiara aperta la seduta.

Ai sensi dell'art. 32 dello Statuto risultano presenti:

PAPERINI MICHELA	Assessore non Consigliere	P
FIGLIORE ROBERTO	Assessore non Consigliere	P

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- Il Comune di Palaia è dotato di Regolamento Urbanistico di cui all'art. 55 della L.R.T. n° 1/2005, approvato ai sensi dell'art. 17, comma 4, della L.R.T. n° 1/2005 con delibera di C.C. n° 46 del 07/08/2006, divenuto efficace con la pubblicazione sul B.U.R.T. n° 36 del 06/09/2006;
- con delibera di G.M. n. 57 del 18/11/2014 è stato approvato il documento di “Avvio del procedimento” per la revisione e l'aggiornamento quinquennale del Regolamento Urbanistico;
- con delibera di Giunta Municipale n° 29 del 23/05/2017 è stato avviato, ai sensi dell'art. 17 della L.R.T. 65/2014, il procedimento di formazione della variante normativa al Regolamento Urbanistico vigente di cui all'oggetto, con gli obiettivi da perseguire indicati nell'atto di “Avvio del Procedimento” di cui sopra, approvato con la medesima delibera;
- la presente variante normativa al Regolamento Urbanistico, redatta ai sensi degli artt. 17 – 18 – 19 della L.R.T. n. 65/2014, nel rispetto degli indirizzi dell'avvio del procedimento di cui sopra, attiene la modifica dell'art. 16 delle N.T.A. ad oggetto “*Inquinamento acustico*”, in quanto in considerazione del rilevante interesse paesaggistico-ambientale e turistico del territorio comunale, inteso come un sistema complesso delle risorse naturali (*bosco – fauna – flora – acqua – suolo – paesaggio*), l'Amministrazione Comunale ritiene opportuno normare in tale articolo, la preclusione a realizzare impianti e attività rumorose e incongrue così come indicate nella normativa proposta, e similari;
- in tale variante si è ritenuto opportuno integrare altresì, con un richiamo al suddetto art. 16, gli artt. 28, 29 e 31 delle N.T.A., quest'ultimo articolo in aggiunta, rispetto alla verifica di assoggettabilità ma senza alterare le risultanze ambientali della variante (*rif. Determinazione Unione n. 439 del 06/07/2017*), a seguito di valutazione tecnica in fase di redazione della variante stessa;

Vista la Relazione urbanistica che descrive la variante proposta;

Valutati gli elaborati della variante normativa al Regolamento Urbanistico redatti dall'Ufficio Urbanistica, costituiti da:

- *Relazione Urbanistica*
- *N.T.A. - Art. 16 – STATO ATTUALE*
- *N.T.A. - Art. 16 – STATO MODIFICATO*
- *N.T.A. - Art. 16 – STATO SOVRAPPOSTO*
- *N.T.A. - Artt. 28-29 -31 – STATO ATTUALE/MODIFICATO/SOVRAPPOSTO*
- *Certificazione della esenzione dalla effettuazione di nuove indagini geologiche*

Dato atto che:

- nel rispetto dell'art. 22, comma 2 della L.R.T. n° 10/2010 il Comune di Palaia, in qualità di “proponente”, ha attivato la procedura per l'adozione della variante in oggetto trasmettendo in via telematica in data 29/05/2017 prot. 2825, il documento preliminare di “verifica di assoggettabilità a VAS”, redatto dall'Ufficio Urbanistica, all'Autorità Competente presso l'Unione Valdera e successivamente, a cura dell'Unione Valdera, in data 01/06/2017 con

prott. nn. 21293 e 21294, ai Soggetti Competenti in materia Ambientale, accolti favorevolmente dal Comitato Tecnico VAS nella seduta del **31/05/2017**;

- agli Enti di cui sopra è stato assegnato il termine di giorni trenta (art 22 comma 3), per fornire gli apporti tecnici e conoscitivi in loro possesso, e/o per emettere pareri e nulla osta, ai fini della verifica di assoggettabilità a VAS;
- nei trenta giorni dall'invio telematico del documento sono pervenuti i seguenti contributi, da parte degli Enti:
 - **ARPAT**;
- il Comitato Tecnico di Valutazione Ambientale per l'esercizio della funzione associata di Autorità competente in materia di VAS dell'Unione Valdera, all'unanimità, preso atto del contributo presentato dall'ARPAT, ai sensi del 4 comma dell'art 22 della L.R.T. 10/10, nella seduta del **06/07/2017** ha determinato la conclusione del procedimento di verifica di assoggettabilità di cui all'art. 22 della L.R.T. n. 10/2010, escludendo dalla VAS, senza prescrizioni e con provvedimento motivato, la variante di cui all'oggetto, in quanto non ha impatti significativi sull'ambiente;
- con determinazione n. 439 del 06/07/2017 l'Unione Valdera, quale Autorità competente in materia ambientale, ha preso atto e recepito il provvedimento di esclusione dalla VAS, da parte del Comitato Tecnico di Valutazione Ambientale, della suddetta variante;
- la conclusione del provvedimento di verifica di assoggettabilità è stata resa pubblica attraverso la pubblicazione sul sito web del Comune di Palaia e dell'Unione Valdera;
- con la suddetta variante non si rilevano incoerenze con gli obiettivi generali e specifici del Piano Strutturale approvato con delibera di C.C. n° 35 del 29.12.2004, con gli indirizzi espressi nel documento di "*Avvio del procedimento*" per la revisione e l'aggiornamento quinquennale del R.U. e con gli altri strumenti della pianificazione territoriale gerarchicamente ordinati (PIT/PPR-PTC);
- il Responsabile del Procedimento ha redatto la relazione sull'attività svolta ai sensi dell'art. 18 comma 3 della L.R.T. n. 65/2014 (**All. A**);
- è stato redatto il rapporto del garante dell'informazione e della partecipazione ai sensi dell'art. 38, comma 2 della L.R.T. n. 65/2014 (**All. B**);
- il Responsabile del Procedimento ha accertato che il procedimento si è svolto nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti verificando altresì contestualmente la piena coerenza con gli altri strumenti della pianificazione territoriale di riferimento (**All. C**);
- è stato rispettato il disposto di cui al comma 6 dell'art. 104 della L.R.T. n. 65/2014;

Preso Atto che:

- con nota in data 10/07/2017 prot. n° 3518 si è provveduto a depositare, ai sensi dell'art. 104, comma 6 della L.R.T. n. 65/2014, in data 11/07/2017 al prot. N° 347005, presso l'Ufficio Genio Civile – Valdarno Inferiore e Costa – sede di Pisa, la documentazione tecnico-amministrativa delle indagini geologiche di fattibilità, così come previsto dall'art. 5, commi

1 e 2 del Regolamento di attuazione dell'art. 62 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 in materia di indagini geologiche approvato con D.P.G.R. 25 ottobre 2011, n° 53/R;

- la documentazione di cui sopra è stata iscritta nel registro dei depositi con il numero 144 in data 11/07/2017 come da comunicazione ai sensi dell'art. 4, comma 2, D.P.G.R. n. 53 /R/2011 pervenuta per mezzo PEC in data 11/07/2017;

Visti i suddetti elaborati tecnici della variante e ritenuti gli stessi meritevoli d'approvazione;

Richiamata la L.R.T. n. 65/2014;

Richiamata la L.R.T. n° 10/2010;

Richiamato il Regolamento di attuazione in materia di indagini geologiche, approvato con D.P.G.R. 25 ottobre 2011, n° 53/R;

Dato atto che il presente provvedimento non ha riferimento contabile, poiché non comporta assunzione d'impegno di spesa;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 comma 1° del D.lgs. n° 267/2000 dal Responsabile del Servizio Urbanistica, *Arch. Michele Borsacchi*;

Visto il D.lgs. n° 267/2000 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*";

Con voti unanimi e favorevoli;

DELIBERA

1) Di **adottare** ai sensi dell'art. 19 della L.R.T. n° 65/2014 la variante normativa al vigente Regolamento Urbanistico "*Art. 16 N.T.A. - Inquinamento Acustico*", costituita dai seguenti elaborati che vengono acquisiti agli atti dell'Ufficio Urbanistica:

- *Relazione Urbanistica*
- *N.T.A. - Art. 16 – STATO ATTUALE*
- *N.T.A. - Art. 16 – STATO MODIFICATO*
- *N.T.A. - Art. 16 – STATO SOVRAPPOSTO*
- *N.T.A. - Artt. 28-29-31 – STATO ATTUALE/MODIFICATO/SOVRAPPOSTO*
- *Certificazione della esenzione dalla effettuazione di nuove indagini geologiche.*

2) Di allegare, quale parte integrante e sostanziale, la relazione sull'attività svolta del Responsabile del procedimento redatta ai sensi dell'art. 18, comma 3 della L.R. n° 65/2014 (**All. A**).

3) Di allegare, quale parte integrante e sostanziale, il rapporto del garante dell'informazione e della partecipazione ai sensi dell'art. 38, comma 2 della L.R.T. n. 65/2014 (**All. B**).

4) Di allegare, quale parte integrante e sostanziale, la certificazione del Responsabile del Procedimento con la quale ha accertato che il procedimento si è svolto nel rispetto delle

norme legislative e regolamentari vigenti verificando altresì contestualmente la piena coerenza con gli altri strumenti della pianificazione territoriale di riferimento (**All. C**).

- 5) Di disporre che gli elaborati della variante al Regolamento Urbanistico siano acquisiti agli Atti dell'Ufficio Urbanistica.
- 6) Di dare mandato al Responsabile del Servizio Urbanistica, per l'approvazione della variante al Regolamento Urbanistico, di provvedere ad espletare tutti gli adempimenti previsti dall'art. 19 della L.R.T. n. 65/2014.
- 7) Di dare atto che l'efficacia della Variante approvata decorrerà dal momento della pubblicazione della stessa sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.
- 8) Di prendere atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata e, pertanto, non necessita di parere di regolarità contabile.
- 9) Di dare atto che sul presente provvedimento è stato espresso il parere di regolarità tecnica ai sensi del primo comma dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.
- 10) Di dare atto che, ai sensi della Legge n. 241/90, responsabile del presente procedimento e della sua attuazione è il Responsabile del Servizio Urbanistica Arch. Michele Borsacchi.
- 11) Di rendere noto che, ai sensi dell'art. 3, comma 4° della Legge n. 241/90, avverso alla presente deliberazione è ammesso ricorso al TAR e al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.
- 12) Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile con unanime votazione separata.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
Marco Gherardini / ArubaPEC S.p.A.

Il Segretario Comunale
Maurizio Salvini/ ArubaPEC S.p.A.



COMUNE DI PALAIA
Provincia di Pisa

Servizio Urbanistica, Cimiteri, Verde Pubblico
Servizio Urbanistica, Cimiteri, Verde Pubblico

OGGETTO:

Parere di regolarità tecnico espresso ai sensi dell'Art.49 del D.Lgs. 267/2000 sulla Proposta di Deliberazione del Consiglio n. 29 del 12/07/2017 ad oggetto:

“VARIANTE NORMATIVA AL REGOLAMENTO URBANISTICO – “ART. 16 N.T.A. - INQUINAMENTO ACUSTICO”.

ADOZIONE.

”.

Si esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto specificata, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo n°267 del 18/08/2000.

Data: 12/07/2017

Il Responsabile
Borsacchi Michele / ArubaPEC S.p.A.



COMUNE DI PALAIA
Provincia di Pisa

Servizio Urbanistica
Ufficio Edilizia Privata

ALLEGATO A)

Oggetto: *Variante normativa al Regolamento Urbanistico – “Art. 16 N.T.A. - Inquinamento Acustico”.*
ADOZIONE.
Relazione sull’attività svolta di cui all’art. 18 comma 3 della L.R.T. n. 65/2014.

Il Comune di Palaia è dotato di Regolamento Urbanistico di cui all’art. 55 della L.R.T. n° 1/2005, approvato ai sensi dell’art. 17, comma 4, della L.R.T. n° 1/2005 con delibera di C.C. n° 46 del 07/08/2006, divenuto efficace con la pubblicazione sul B.U.R.T. n° 36 del 06/09/2006.

Con delibera di G.M. n. 57 del 18/11/2014 l’Amministrazione comunale ha approvato il documento di “*Avvio del procedimento*” per la revisione e l’aggiornamento quinquennale del Regolamento Urbanistico.

La presente variante riguarda una modifica puntuale alle N.T.A. del Regolamento Urbanistico, nella fattispecie l’art. 16 ad oggetto “*Inquinamento acustico*”, in quanto per il rilevante interesse paesaggistico-ambientale e turistico del territorio comunale, inteso come un sistema complesso delle risorse naturali (*bosco – fauna – flora – acqua – suolo – paesaggio*), l’Amministrazione Comunale ritiene opportuno proporre la preclusione della realizzazione di impianti e attività rumorose, così come indicate nella normativa di variante.

Ai sensi dell’art. 18 comma 3 della L.R.T. n. 65/2014, si sintetizza l’attività svolta per la redazione della presente variante che, unitamente al “*rapporto del garante dell’informazione e della partecipazione*”, costituisce allegato all’atto da adottare:

- “*Avvio del procedimento*” ai sensi dell’art. 17 della L.R.T. n. 65/2014 avvenuto con delibera di G.M. **n. 29** del **23/05/2017** con contestuale redazione del documento preliminare di assoggettabilità a VAS;
- Preliminarmente nella seduta del **31/05/2017** e successivamente nella seduta conclusiva del **06/07/2017** il “Comitato Tecnico di Valutazione Ambientale” per l’esercizio della funzione associata di Autorità competente in materia di VAS dell’Unione Valdera, ha determinato (*rif. Determina n. 439 del 06/07/2017*) la conclusione del procedimento di verifica di assoggettabilità di cui all’art. 22 della L.R.T. n. 10/2010, escludendo dalla VAS la variante.

Si precisa che nei trenta giorni assegnati agli Enti competenti in materia ambientale, per gli eventuali apporti tecnici e conoscitivi in loro possesso, è pervenuto un solo contributo dall’ARPAT, ininfluenza ai fini della determinazione di esclusione di cui sopra;

- Pubblicazione di tutta la verifica di assoggettabilità a VAS sul sito dell'Unione Valdera e del Comune di Palaia;
- Redazione “*variante normativa*” composta dagli elaborati di cui al **punto 4** della “*Relazione Urbanistica*” il cui provvedimento di adozione è corredato dai seguenti atti:
 - a) *Relazione sull'attività svolta (allegato A)*;
 - b) *Rapporto del garante dell'informazione e della partecipazione (allegato B)*;
 - c) *Certificazione circa il rispetto delle norme regolamentari e legislative vigenti di cui all'art. 18, commi 1 e 2 della L.R.T. n. 65/2014 (allegato C)*.
- Deposito ai sensi dell'art. 104 comma 6 della L.R.T. n. 65/2014 della documentazione prevista dall'art. 5, comma 1 e 2, del “*Regolamento di attuazione dell'articolo 62 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 in materia di indagini geologiche*” approvato con D.P.G.R. 25 ottobre 2011, **n. 53/R**.

Il Responsabile del Procedimento

Arch. Michele Borsacchi



COMUNE DI PALAIA

Provincia di Pisa

Servizio Urbanistica

**RAPPORTO DEL GARANTE DELL'INFORMAZIONE E
DELLA PARTECIPAZIONE
PER IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
DI ADOZIONE DELLA VARIANTE NORMATIVA
AL REGOLAMENTO URBANISTICO
"Art. 16 N.T.A. - Inquinamento Acustico"**

Il presente rapporto, nell'ambito dell'adozione della Variante di cui all'oggetto, è redatto ai sensi dell'art. 38 comma 2 della L.R.T. n. 65/2014.

L'Ufficio Urbanistico comunale, su indirizzo dell'Amministrazione Comunale ha dato avvio all'elaborazione della variante con il documento di "Avvio del procedimento" ai sensi dell'art. 17 della L.R.T. n. 65/2014, contenente tra l'altro la definizione degli obiettivi della variante, approvato dalla Giunta Municipale con delibera **n. 29** del **23/05/2017**.

Nel rispetto dell'art. 22, comma 2 della L.R.T. n° 10/2010 è stato predisposto, contestualmente al documento di "Avvio del procedimento", il documento preliminare per la procedura di "verifica di assoggettabilità a VAS" e trasmesso in via telematica in data **29/05/2017** prot. 2825 all'Autorità Competente presso l'Unione Valdera e successivamente in data **01/06/2017**, ai Soggetti Competenti in materia Ambientale, accolti favorevolmente dal Comitato Tecnico VAS nella seduta del **31/05/2017**.

Agli Enti di cui sopra è stato assegnato il termine di giorni trenta (art 22 comma 3), per fornire gli apporti tecnici e conoscitivi in loro possesso, e/o per emettere pareri e nulla osta, ai fini della verifica di assoggettabilità a VAS.

Nei trenta giorni dall'invio telematico del documento sono pervenuti i seguenti contributi, da parte degli Enti:

- **ARPAT**;

Il **Comitato Tecnico di Valutazione Ambientale** per l'esercizio della funzione associata di **Autorità competente** in materia di VAS dell'Unione Valdera, all'unanimità, preso atto dei contributi presentati, ai sensi del 4 comma dell'art 22 della L.R.T. 10/10, nella seduta del 06/07/2017 ha determinato la conclusione del procedimento di verifica di assoggettabilità di cui all'art. 22 della L.R.T. n. 10/2010, escludendo dalla VAS, senza prescrizioni e con provvedimento motivato, la variante di cui all'oggetto, in quanto non ha impatti significativi sull'ambiente.

Infine con determina n. **439** del **06/07/2017** l'Unione Valdera ha preso atto e recepito il **PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE DALLA VAS** di cui sopra sul procedimento di Variante Urbanistica proposto dal Comune di Palaia avente per oggetto "*Variante normativa al Regolamento Urbanistico - Art. 16 N.T.A. – Inquinamento Acustico*".

La conclusione del procedimento di verifica di assoggettabilità è stato reso pubblico attraverso la pubblicazione sul sito web del Comune di Palaia e dell'Unione Valdera.

Si è provveduto al Deposito, ai sensi dell'art. 104, comma 6 della L.R.T. n. 65/2014, in data **11/07/2017**, presso l'Ufficio Genio Civile – Valdarno Inferiore e Costa – sede di Pisa, della documentazione tecnico-amministrativa delle indagine geologiche, così come previsto dall'art. 5, comma 2 del Regolamento di attuazione in materia di indagini geologiche approvato con D.P.G.R. 25 ottobre 2011, n° **53/R**, iscritta nel registro dei depositi con il n° **144** del **11/07/2017**.

Nell'ambito istituzionale, la variante al Regolamento Urbanistico, prima dell'inoltro al Consiglio Comunale per l'adozione, è stata presentata alla maggioranza e inoltrata alla minoranza.

Il procedimento proseguirà nel rispetto di tutti gli adempimenti previsti di cui all'art. 19 della L.R.T. n. 65/2014.

Palaia 12 luglio 2017

Il Garante dell'Informazione e della Partecipazione
Dott. Maurizio Salvini



COMUNE DI PALAIA
Provincia di Pisa

Servizio Urbanistica

ALLEGATO C)

CERTIFICAZIONE CIRCA IL RISPETTO DELLE NORME REGOLAMENTARI

E LEGISLATIVE VIGENTI DI CUI ALL'ART. 18, COMM^a 1 e 2 DELLA L.R.T. N. 65/2014

Il sottoscritto arch. Michele Borsacchi responsabile del Servizio Urbanistica del Comune di Palaia, PROGETTISTA E responsabile del procedimento per l'adozione della "Variante normativa" di cui all'art. 16 delle N.T.A. del Regolamento Urbanistico, in seguito ad opportuno accertamento

CERTIFICA

che il procedimento medesimo si è svolto nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti.

Tali norme sono costituite dalla L.R. n° 65/2014 "Norme per il Governo del Territorio" e dalla L.R.T. n. 10/2010 "Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale e di valutazione d'incidenza" oltre al Regolamento di attuazione dell'articolo 62 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 in materia di indagini geologiche, approvato con D.P.G.R. 25 ottobre 2007, n° 53/R.

*Dato atto che trattasi di variante **normativa** al Regolamento Urbanistico con limitazione dell'uso del territorio e quindi assimilabile a variante comportante riduzione del carico urbanistico, il procedimento è stato redatto in piena coerenza con gli strumenti della pianificazione territoriale di riferimento;*

CERTIFICA ALTRESÌ

- *che non si evidenziano, per le modifiche normative apportate, incoerenze interne, con gli obiettivi generali e specifici del Piano Strutturale (P.S.) approvato con delibera di C.C. n° 35 del 29.12.2004, ed esterne con gli altri strumenti della pianificazione territoriale (PIT/PPR – PTC);*
- *che non si rilevano incoerenze con gli eventuali piani o programmi di settore di altre amministrazioni;*
- *il rispetto delle disposizioni di cui al titolo I, capo I, con particolare riferimento alla tutela e alla riproduzione del patrimonio territoriale;*
- *il rispetto delle disposizioni relative al territorio rurale e del relativo regolamento di attuazione;*
- *che la variante non riveste natura intercomunale;*
- *che la variante non apporta ricadute negative sul patrimonio culturale né comporta danno ad aree o paesaggi riconosciuti come oggetto di tutela a livello nazionale, comunitario o internazionale.*
- *che è stato redatto il rapporto del garante della dell'informazione e della partecipazione di cui all'art. 38 della L.R.T. n. 65/2014.*

Il Responsabile Servizio Urbanistica

Arch. Michele Borsacchi